

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. ABAP (Giada) 14.8.3

Allegati.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo

Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale

[ID_VIP 5453]

(cress@pec.minambiente.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna Direzione Generale della Difesa dell'ambiente Servizio Valutazioni Ambientali (difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

> Alla Industrie Cala Saccaia S.r.l. (ninni.chessa@pec.it ninnichessa@gmail.com)

Oggetto.

OLBIA (SS) – Progetto di modifica e variante in adeguamento tecnico della banchina per rimessaggio imbarcazioni in loc. Cala Saccaia – zona industriale di Olbia.

Procedura riferita al D.Lgs. n. 152/2006 – Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19)

Proponente: Industrie Cala Saccaia S.r.l.

Osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT).

e. p.c.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS [ID_VIP 5453]

(ctva@pec.minambiente.it)

e, p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro (mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it)

MF

per i beni e le attività culturali e per il turismo
SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

e. p.c.

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP (mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

e. p.c.

Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della Direzione generale ABAP (mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento al progetto in argomento, all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA prodotta all'Autorità competente in sede di VIA di competenza statale dalla Industrie Cala Saccaia S.r.l. con PEC del 27/07/2020 ed a seguito della comunicazione della procedibilità della suddetta istanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. m_amte.MATTM_.RU.U.62102 del 06/08/2020, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito: "Direzione generale ABAP"), con nota prot. n. 24885 del 25/08/2020, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro che la Industrie Cala Saccaia s.r.l., con nota del 27/07/2020, ha presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare – in qualità di Autorità competente in materia di VIA statale – istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del vigente art. 19 del D.Lgs. 152/2006.</p>

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. m_amte.MATTM_.RU.U.62102 del 06/08/2020 (allegata alla presente), vista la vigente procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale come stabilita dall'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006, verificata la completezza della documentazione trasmessa, ha provveduto a comunicare "... la procedibilità dell'istanza ...", precisando nel contempo l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web (ai sensi del co. 2 del medesimo articolo) dello Studio Preliminare Ambientale e della documentazione a corredo dello stesso al fine della presentazione delle relative osservazioni – da trasmettersi entro e non oltre 45 gg. dalla suddetta comunicazione del 06/08/2020 (ai sensi del co. 4 del medesimo articolo – scadenza 20/09/2020).

A codesta Soprintendenza ABAP si rappresenta, ancora, che la riforma approvata del D.Lgs. 152/2006 con il D.Lgs. n. 104/2017 non prevede più, per gli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, la presentazione in allegato di un Progetto preliminare (oggi sostituito dal livello di progettazione di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica, che invece è previsto quale allegato all'istanza più propria della fase di VIA).

Si deve, inoltre, evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP che, stante il modello procedurale stabilito dall'ancora vigente procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, la Società proponente non provvederà alla consegna anche a codesto Ufficio del MiBACT di una copia digitale e/o cartacea dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, ma lo stesso Ufficio deve provvedere alla loro consultazione esclusivamente per il tramite del sito web dedicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) — Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "Procedure in corso" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Verifica di Assoggettabilità a VIA" => "Progetto" => "Progetto di modifica e variante in adeguamento tecnico della banchina per rimessaggio imbarcazioni in loc. Cala Saccaia - zona industriale di Olbia".

Per quanto sopra, si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V), entro il 7 settembre p.v., il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi per quanto attiene al procedimento di





verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dando conto con lo stesso parere di quanto già espresso da codesto stesso Ufficio periferico del MiBACT nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica di cui al provvedimento prot. n. 69362 del 31/08/2009 rilasciato per il progetto originario dal Comune di Olbia e della relativa proposta progettuale in variante di cui al provvedimento SUAP n. 104 dell'11/02/2020, parere UTP pos. 407/09 del 23/12/2019 (cfr. SPA, pp. 6 e 21 del relativo file .pdf).

Al suddetto parere endoprocedimentale dovranno essere allegati in copia anche gli atti emanati da codesta Soprintendenza ABAP sul progetto di cui trattasi in riferimento ai suddetti procedimenti di

autorizzazione paesaggistica.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia a codesta Soprintendenza ABAP che lo stesso parere dovrà essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC del Servizio V di questa Direzione generale: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il parere endoprocedimentale sarà trasmesso a

cura del Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

A codesta Soprintendenza ABAP si rammenta la necessità di rispettare anche quanto impartito da questa Direzione generale ABAP, con la Circolare n. 35 del 06/08/2020 (cfr. p. 7), in merito alla perentorietà dei termini indicati per la ricezione del parere endoprocedimentale di codesto Ufficio, per consentire alla Scrivente la comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle eventuali osservazioni di questo Ministero sulla proposta progettuale di cui trattasi, ai sensi di quanto disposto dal vigente co. 8 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006.

Si deve, altresì, evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP che il progetto di cui trattasi è stato oggetto di una valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, co. 9, del D.Lgs. 152/2006 a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il cui esito è stato comunicato allo stesso proponente con nota prot. n. m_amte.MATTM_.RU.U.39353 del 28/05/2020 (allegata alla presente, insieme alla relativa "Nota tecnica" prot. n. m_amte.MATTM_.RU.U.35608 del 18/05/2020).

Ancora, il progetto originario "del banchinamento asservito ad un cantiere in Cala Saccaia Olbia" è stato escluso dalla fase VIA più propria dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.D.G. n. DVA-2011-12107 del 19/05/2011 (allegato alla presente, insieme al relativo parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 694 del 15/04/2011).

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere al Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito al progetto di cui trattasi.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere al Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito al progetto di cui trattasi.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >;

considerato che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 26469 dell'11/09/2020, ha richiesto alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di voler trasmettere il proprio parere endoprocedimentale come chiesto con la suddetta nota del 25/08/2020;



considerato che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con nota prot. n. 8844 del 16/09/2020, ha trasmesso alla Direzione generale ABAP il proprio parere endoprocedimentale, che di seguito si trascrive integralmente:

< In riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali presenti sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'indirizzo https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7533/10900, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. DG ABAP prot. n. 24885 del 25.08.2020 (ns prot. 8110 del 25.08.2020), quindi sollecitata con nota prot. n. 26469 del 11.09.2020, visti i documenti agli atti di questo Ufficio, si comunicano le valutazioni di competenza.</p>

L'area interessata dal progetto in variante oggetto della presente procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è in uso alla Soc. Industrie Cala Saccaia S.r.l. ed è in continuità rispetto a quella sulla quale si prevede la realizzazione di un capannone per rimessaggio di imbarcazioni e di un piazzale in "calcestruzzo architettonico" di circa 15.950 mq per la gestione del relativo nuovo cantiere nautico. L'area nella sua originaria configurazione è costituita da una bassa linea di costa ad andamento leggermente curvilineo su cui insistono alcuni pontili precari in legno. In adiacenza al lotto sono presenti in direzione ovest altre attività operanti prevalentemente nel campo della cantieristica navale. La proposta progettuale di variante si articola a partire dalle esigenze di lavorazioni che dovranno eseguirsi nell'attività cantieristica e dalla necessità di dotare l'annessa area di cantiere di una banchina e di un'attrezzatura di alaggio.

Rispetto al precedente progetto, si prevede lo spostamento dell'asse di simmetria della vasca di alaggio e varo e la sua modifica dimensionale. La gru di banchina precedentemente proposta sarà sostituita da un travel lift semimovente che consente, attraverso il percorso nei denti alaggio, di prendere e sollevare le imbarcazioni fino a condurle all'interno o in prossimità del piazzale del cantiere di lavorazione.

Le opere previste sono: escavazione subacquea dello specchio acqueo interessato dai lavori fino alla quota batimetrica di - 4,00 metri; realizzazione della banchina e dell'invaso per travel-lift con dimensioni nette di 20x8 metri; costruzione di due scogliere di contenimento e raccordo; inserimento di arredi di banchina e realizzazione di punti di ormeggio e impianti tecnologici necessari per il funzionamento della struttura.

Nel 2011 il progetto della banchina ha ottenuto parere di esclusione dalla VIA con provvedimento DVA-2011-12107 del 19.05.2011 del MATTM, con la specifica condizione che l'intervento in precedenza assentito con nulla osta paesaggistico n. 69362 del 31.08.2009 venisse aggiornato con nuova configurazione di banchina a minore impatto. Si riassume di seguito l'iter autorizzativo:

- Autorizzazione n. 69362 del 31.08.2009 ex art. 146 D.Lgs 42/2004 (All. 1). Il suddetto nulla osta paesaggistico (ns prot. n. 77 del 04.09.2009), soggetto a potere ministeriale di annullamento da esercitarsi perentoriamente entro il sessantesimo giorno dal ricevimento del provvedimento, aveva approvato il progetto di un banchinamento che seguiva le previsioni del planovolumetrico approvato dalla R.A.S. con Determina Direttore Generale n. 99/T del 18.03.2004 e successiva variante con determinazione del CINES n. 96 del 23.12.2005. La scrivente Soprintendenza, esercitando il controllo di legittimità di competenza sull'atto, non ha rilevato vizi.

- Autorizzazione n. 672 del 05.10.2011 (All. 2) ex art. 146 D.Lgs 42/2004 (ns prot. n. 13201 del 10.10.2011). In coerenza alla prescrizione impartita in sede di esclusione a VIA, il progetto prevede l'adeguamento in diminuzione del progetto precedentemente presentato con una traslazione della complessiva linea di ingombro della banchina prevista nel planovolumetrico e allineamento al profilo naturale esistente. Il parere espresso dall'Ufficio Tutela Paesaggio del Comune (All. 3) pos. 407/09 del 20.06.2011 (ns prot. n. 10385 del 05.08.2011) ha ritenuto l'intervento compatibile con le valenze paesistiche dell'area vincolata. In relazione al suddetto procedimento questa Soprintendenza non ha emanato atti in merito.

- Provvedimento Unico n. 49 del 14.03.2012 (All. 4). Gli elaborati di progetto presentati nel 2011 vengono inseriti nel portale Suape con codice univoco 1810. In data 30.01.2020 pos. 407/09 l'Ufficio Tutela Paesaggio del Comune comunica il medesimo parere in precedenza espresso (All. 5). In relazione al suddetto procedimento questa Soprintendenza non ha emanato atti in





SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

merito.

- Provvedimento unico n. 104 del 11.02.2020 (All. 6). Nella variante presentata nel dicembre 2019 nel portale Suape con codice univoco pratica VNLGUO73R19B832L-18122019-1728.122879 viene ampliata la dimensione del bacino di alaggio a mare della nuova attività cantieristica per cui il richiedente dichiara essere stata trasmessa la comunicazione di inizio lavori in data 16.05.2019 relativa al Provvedimento Unico n. 49 del 14.03.2012. Il parere espresso dall'Ufficio Tutela Paesaggio del Comune pos. 407/09 del 23.12.2019 (All. 7) ha ritenuto la variante paesaggisticamente compatibile e priva di ulteriori ricadute negative sul contesto tutelato. Nell'ambito del procedimento il Settore 9 Sviluppo e Ambiente Nord Est della Provincia di Sassari ha inoltrato l'istanza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare chiedendo se la variante in questione fosse soggetta a parere ministeriale (All. 8). A riscontro della richiesta, il Ministero ha evidenziato di non poter escludere a priori che la variante non comportasse impatti ambientali significativi e negativi, richiamando la necessità di avviare l'iter di verifica di assoggettabilità di competenza statale in argomento (All. 9).

SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni architettonici e archeologici

1.1.a. L'area dei lavori non è interessata da dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45).

1.1.b. Nell'area dei lavori non sussistono beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

1.1.c Il Piano Regolatore del Porto di Olbia, redatto nel 2008, indica l'area tra quelle per le quali è necessaria la prospezione archeologica preventiva ed il grado di rischio di rinvenimenti è ignoto. Tuttavia,

successive indagini hanno escluso la presenza di beni archeologici sul fondale.

Pertanto, per quanto attiene gli aspetti di tutela architettonica e archeologica l'intervento non determina impatti sul relativo fattore del patrimonio culturale. Considerata la significativa attività di escavazione subacquea prevista nello spazio antistante il banchinamento, si chiede che venga trasmessa a questo Ufficio la comunicazione di inizio delle attività specifiche di escavazione subacquea dello specchio acqueo interessato dai lavori fino alla quota batimetrica di - 4,00 metri almeno quindici giorni prima dell'inizio delle stesse, al fine di consentire al personale di questa Soprintendenza di effettuare i necessari controlli durante le operazioni.

1.2. Beni paesaggistici

1.2.a. L'area è dichiarata dai provvedimenti di autorizzazione paesaggistica del Comune di Olbia come posizionata all'interno dell'area sottoposta a vincolo ex L 1497/1939 con il DM 30/11/1965, rettificato con il DM 10.01.1968 (GU n. 32 del 06.02.1968).

1.2.b. L'area oggetto di intervento è interessata dai seguenti vincoli ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice: territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche

per i terreni elevati sul mare (art. 142, comma 1, lettera a).

1.2.c. Il Piano Paesaggistico Regionale relativo agli ambiti costieri è stato approvato con DGR n.36/7 del 5.9.2006. Il Comune di Olbia su cui si inserisce l'intervento in progetto non ha provveduto all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici alla normativa regionale vigente in materia di pianificazione paesaggistica. La porzione di territorio in esame ricade all'interno dell'Ambito di Paesaggio Costiero n.18 "Golfo di Olbia", foglio 444 – sez. 1.

L'intervento proposto ricade nella zona D3 (art. 21 P.R.I.) destinata alle attività di tipo produttivo e di lavorazione dei prodotti del mare, attività di cantieristica e commercializzazione nel settore della nautica.

servizi affini, del Piano Regolatore delle aree di sviluppo dell'agglomerato industriale di Olbia.

1.2.d. Le opere previste, sotto il profilo della classificazione paesaggistica, fanno parte dell'assetto territoriale ambientale regionale, disciplinato nel Titolo I del Piano Paesaggistico Regionale. La banchina ricade in ampia misura nel bene paesaggistico tipizzato e individuato "sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole", nello specifico quale "promontorio" (si veda Sardegna Mappe PPR – NTA, art. 17, co. 3, lett. b) ai sensi dell'art. 134, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 42/2004 all'epoca vigente.

Inoltre, è presente nell'area immediatamente retrostante al banchinamento e in corrispondenza del





nuovo piazzale in "calcestruzzo architettonico", un ulteriore bene paesaggistico tipizzato e individuato dal PPR, quale "laghi naturali, invasi artificiali, stagni, lagune", con una fascia di rispetto di 300 dalla relativa battigia (cfr. PPR-NTA, art. 17, co. 3, lett. g).

L'intervento si localizza inoltre in aree ad utilizzazione agro-forestale (colture erbacee specializzate) definite quali "componenti di paesaggio con valenza ambientale" dal PPR (cfr. articolo 21 e relative prescrizioni di cui all'art. 29 delle NTA). Eventuali interventi in queste aree di cui all'art. 21 commi 3 e 4 "devono essere orientati [...] verso situazioni in cui l'evoluzione risulti ammissibile e non contrasti con i valori paesaggistici del contesto" (art. 21 comma 5).

L'intervento in argomento prevede una significativa alterazione e cancellazione degli elementi naturali che caratterizzano tale paesaggio tutelato. Infatti, tali opere modificherebbero l'assetto costiero

arrecando pregiudizio ai valori paesaggistici che si possono ancora percepire.

1.2.e. L'intervento prevede la modifica delle dimensioni dei denti di alaggio, oltre che dell'interasse degli stessi. Vengono raddoppiate le dimensioni di lunghezza della banchina verso lo specchio acqueo e ampliata la piattaforma nello spazio compreso tra i due denti verso l'attuale linea di costa. Questo comporta inoltre una maggiore attività di scavo nello specchio acqueo antistante il banchinamento fino a raggiungere la quota massima nella parte centrale pari a -4,00 metri.

Per quanto attiene gli aspetti paesaggistici l'intervento, a causa della soluzione localizzativa prescelta e dello sviluppo della banchina, determina una rilevante modifica del tratto marino interessato. Si deve inoltre osservare, che nell'annessa area di cantiere a servizio della banchina è prevista la realizzazione di un capannone di rimessaggio. A questo proposito non si può trascurare l'effetto cumulativo che i due interventi di notevoli dimensioni comporterebbero nell'ambito di costa naturale ancora esistente e nel relativo tratto marino.

PARERE DELLA SOPRINTENDENZA ABAP

Questa Soprintendenza, visti i contributi delle Patrimonio archeologico, Patrimonio Architettonico e Paesaggio, ritiene che il progetto di cui trattasi debba essere sottoposto alla fase di VIA più propria, a motivo degli impatti negativi che la sua realizzazione determinerebbe sulla conservazione del patrimonio culturale paesaggistico sopra descritto >;

considerato che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, e il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP, sono stati informati, per le vie brevi il 16/09/2020, dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, Tutela del paesaggio, della Direzione generale ABAP di quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel suddetto parere endoprocedimentale del 16/09/2020, per le Aree funzionali del Patrimonio archeologico e del Patrimonio architettonico, concordando, il 16/09/2020, il Servizio III sulla non evenienza di potenziali impatti significativi e negativi sul fattore ambientale di relativa competenza e, pertanto, al fine di non aggravare il presente procedimento, lo stesso Servizio III ha ritenuto di condividere, per le medesime vie brevi, gli aspetti di propria competenza come esposti nel parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP del 16/09/2020, senza l'espressione di un relativo formale contributo istruttorio;

considerato che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP ha espresso il seguente contributo istruttorio, con nota prot. interno n. 26977 del 16/09/2020,

che di seguito si trascrive integralmente:

< In riferimento al progetto in argomento, nel far seguito alla nota di codesto Servizio prot. n. 24885 del 25.08.2020, al successivo sollecito del medesimo inviato alla competente Soprintendenza ABAP con nota prot. n. 26469 dell'11.09.2020, e al parere endoprocedimentale espresso con la nota prot. n. 8844 del 16.09.2020 dalla SABAP per le province di Sassari e Nuoro, assunta agli atti di questa Direzione con prot. n. 26906 di pari data, con la quale il competente Ufficio periferico ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla procedura in oggetto, si comunica quanto segue.</p>

Considerato che l'area dei lavori non è interessata da dichiarazioni di interesse culturale archeologico ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45); che nell'area dei lavori non sussistono beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1; sebbene il Piano Regolatore del Porto di Olbia, redatto nel 2008, indichi l'area tra quelle per le quali è necessaria la prospezione archeologica preventiva,



successive indagini hanno escluso la presenza di beni archeologici sul fondale, come si evince dal parere della SABAP-SS.

Si concorda pertanto con il parere citato e, considerata la significativa attività di escavazione subacquea prevista nello spazio antistante il banchinamento, si chiede che venga trasmessa alla Soprintendenza la comunicazione di inizio delle attività di escavazione subacquea dello specchio acqueo interessato dai lavori fino alla quota batimetrica di - 4,00 metri, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle stesse, al fine di consentire al personale dell'Ufficio di effettuare i necessari controlli durante le operazioni >;

considerato che il progetto di cui trattasi prevede, per come descritto nello Studio Preliminare Ambientale (di seguito "SPA"), la realizzazione di una diversa configurazione del bacino per travel lift connesso alla nuova banchina a servizio del cantiere nautico in corso di costruzione e situato in località Cala Saccaia nel Comune di Olbia. La suddetta banchina si collega alle attività imprenditoriali del proponente che saranno svolte nel nuovo limitrofo capannone, destinato a lavorazione e rimessaggio di yacht. A seguito di rivalutazione delle condizioni di mercato ed imprenditoriali, il proponente ha ritenuto di dover prevedere una modifica alla dimensione della vasca di alaggio e varo prevista nel progetto originario, al fine di consentire la possibilità di portare all'interno del cantiere nautico barche di dimensioni maggiori rispetto a quelle ipotizzate nel medesimo progetto originario. La variante di cui trattasi è descritta nello SPA (non già esteso all'intera considerazione di tutti gli impatti cumulativi che si vengono a generare nell'area interessata dalle opere previste - v. la costruzione del capannone, la banchina in corso di costruzione, la modifica della fascia di costa ancora conservatasi prima dell'avvio dei lavori di costruzione della banchina già autorizzata, la creazione dei nuovi piazzali pavimentati del cantiere nautico, ecc.) quale consistente "... solo ed esclusivamente nello spostamento dell'asse di simmetria dell'unica vasca di Alaggio e varo, rispetto al profilo della banchina a terra che resta immutata per forma e dimensione, e nella quale la stessa vasca di Alaggio viene modificata nelle sue dimensioni ..." (cfr. SPA, p. 2 del relativo file .pdf). Con la nuova vasca di alaggio si prevede l'utilizzo di un travel lift semovente per la gestione delle imbarcazioni nel relativo cantiere nautico, con la contemporanea escavazione dello specchio acqueo antistante al fine di creare i fondali idonei per l'accesso e l'ormeggio delle imbarcazioni di maggiore dimensione previste. L'invaso utilizzato con il suddetto travel-lift avrà una dimensione di 40x14 m, con una larghezza dei relativi denti pari a 5 m. L'originaria previsione di utilizzare una gru per la gestione delle imbarcazioni viene modificata prevedendo con la variante di cui trattasi l'utilizzo di un travel-lift, la cui altezza e dimensione (non specificata dal proponente) non potrà che essere correlata alla maggiore stazza delle imbarcazioni che si intende gestire nel nuovo cantiere e, pertanto, non irrilevante dal punto di vista paesaggistico, con questo non potendosi attendere una corrispondente riduzione dell'originario impatto paesaggistico previsto per l'intero intervento, come al contrario prospettato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella propria valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006:


considerato che lo SPA (cfr. pp. 5-6 del file .pdf) verifica la conformità delle opere previste rispetto alle disposizioni del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, approvato il 05/09/2006 ed entrato in vigore il 09/09/2006, unicamente a riguardo dell'Assetto insediativo e non anche degli ulteriori assetti dello stesso Piano, costituiti dallo Storico culturale e, soprattutto, dall'Ambientale. Infatti, la conformità dei progetti rispetto alla disposizione di cui al comma 1 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 deve essere valutata rispetto a tutti e tre gli Assetti definiti dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, non potendo risultare prevalente per l'autorizzazione di un progetto la sua eventuale conformità ad uno solo dei suddetti Assetti;

rilevato che con lo SPA (cfr. paragrafo 5.8 Paesaggio, p. 44 del file .pdf), in riferimento al fattore ambientale del Paesaggio, non descrive adeguatamente i valori paesaggistici presenti nell'area interessata dall'intervento in esame, omettendone una preliminare corretta e completa descrizione;

considerato che la tavola del foglio 444 – Sezione I (scala 1:25.000) dell'Ambito 18 – *Golfo di Olbia* del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, identifica l'area interessata dal progetto di cui trattasi rispetto ai diversi Assetti considerati dal medesimo Piano, con particolare riguardo a quello *Ambientale*:







(PPR – Assetto Ambientale: arancione - "Sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole"; celeste - "Laghi naturali, invasi artificiali, stagni, lagune"; verde - "praterie")

considerato che il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo individua parte delle aree interessate dal nuovo cantiere nautico (comprendendo, invece, la quasi totalità di quella interessata dal relativo nuovo banchinamento in corso di costruzione e la variante relativa di cui alla presente verifica di assoggettabilità a VIA) per l'Assetto Ambientale come "Sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole", in particolare quale "promontorio". La disciplina di gestione di tale bene paesaggistico tipizzato e individuato dal predetto Piano (cfr. art. 17, comma 3, lett. b, delle Norme Tecniche di Attuazione – di seguito "NTA") si rinviene nell'art. 18 delle relative NTA, il cui comma 1 prescrive che lo stesso bene paesaggistico sia "... oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costituiti e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche". Inoltre, il medesimo art. 18, al comma 4, prevede che "i beni paesaggistici sono soggetti alle prescrizioni e agli indirizzi delle componenti paesaggistico-ambientali in quanto ad essi applicabili", con la conseguenza che la disciplina di tutela del predetto bene paesaggistico tipizzato e individuato si rinviene nelle disposizioni di cui alle "colture erbacee specializzate" comprese nelle Aree ad utilizzazione agro-forestale (cfr. art. 29 delle NTA) e delle "praterie" comprese nelle Aree seminaturali (cfr. art. 26 delle NTA), che il suddetto Piano individua nell'ambito delle aree oggetto del costruendo cantiere nautico, con banchinamento, bacino travel lift e piazzale:

considerato, ancora, che la cartografia del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo individua le aree interessate dal nuovo cantiere nautico (in particolare, la realizzazione del nuovo piazzale di circa 15.950 mq - cfr. SPA, p. 19 del testo) come ricadente anche al di sopra di un elemento identificato con la campitura prevista per i "laghi naturali, invasi artificiali, stagni, lagune", definiti beni paesaggistici tipizzati e individuati ai sensi dell'art. 17, co. 3, lett. g, delle relative NTA, per i quali laghi e invasi vige ulteriormente una fascia di tutela di profondità pari a 300 metri dalla linea di battigia (cfr. la legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, art. 27, Estensione del vincolo paesaggistico, ultimo periodo), che viene ad interessare altresì il banchinamento in atto. Le Relazioni tecniche illustrative ai sensi del comma 7 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, allegate alle autorizzazioni paesaggistiche e ai Provvedimenti Unici ottenuti per gli interventi previsti, non trattano degli approfondimenti condotti dal Comune di Olbia, in qualità di Amministrazione sub-delegata, con la Regione Autonoma della Sardegna in merito alla natura di tale bene paesaggistico tipizzato e individuato, ovvero della sua esclusione da tale categoria alla luce di quanto chiarito in merito dalla Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia della Regione Autonoma della Sardegna con il parere prot. n. 37179/DG del 26/09/2016 reso al Comune di Cagliari (pubblicato sul sito tematico web SardegnaTerritorio – Urbanistica - Pareri). In ogni caso le attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione dei beni tutelati per





legge ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 42/2004 svolte ai sensi del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 16 maggio 2013, recante "Protocollo d'intesa per disciplinare l'Attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea all'identificazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del Codice, comprendendo la determinazione delle prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e compatibilmente con essi, la valorizzazione". dall'allora Ministero per i beni e le attività culturali (Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna) e la Regione Autonoma della Sardegna (Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica), hanno identificato in loc. Cala Saccaia (n. 5 dell'Elenco delle attività svolte in merito) la presenza di tre invasi/specchi d'acqua/stagni costieri (tra i quali quello che qui interessa) la cui qualificazione quale area tutelata per legge ai sensi del sopra citato art. 142 (ovvero di cui alla lett. a del medesimo articolo 142, co. 1) deve essere ancora accertata, con la conseguenza della sua possibile contemporanea considerazione ai sensi della previsione di cui all'art. 17, co. 3, lett. g), delle NTA del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, per come specificato con il suddetto parere del 26/09/2016. In merito alla qualità di beni paesaggistici degli stagni costieri tutelati per legge si deve, altresì, rammentare quanto stabilito con Circolare 16210 del 2 luglio 1986 dell'Assessorato Regionale Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo, Sport "Applicazione Legge 8 agosto 1985 n. 431, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale": le aree ricadenti nella fascia della profondità di trecento metri dalle sponde degli stagni, ove questi ultimi appartengano al demanio marittimo, rientrano nella categoria dei territori vincolati paesaggisticamente dall'Art. 142 primo comma, lett a) del Codice ...";

considerato che l'art. 26, Aree seminaturali. Prescrizioni, delle NTA del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, prescrive al comma 1 che "Nelle aree seminaturali sono vietati gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado";

considerato che l'art. 29, Aree ad utilizzazione agro-forestale. Prescrizioni, delle NTA del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, prescrive al comma 1 che "La pianificazione settoriale e locale si conforma alle seguenti prescrizioni:

- a) vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agro-forestale o necessarie per l'organizzazione complessiva del territorio, con le cautele e le limitazioni conseguenti e fatto salvo quanto previsto per l'edificato in zona agricola di cui agli artt. 79 e successivi;
- b) promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali, nonchè il mantenimento degli agrosistemi autoctoni e dell'identità scenica delle trame di appoderamento e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree perturbane e nei terrazzamenti storici;
- c) preservare e tutelare gli impianti di colture arboree specializzate";

considerato che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/24 del 28/03/2017, recante "Atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo, articolo 19, comma 3, lettera c). Legge regionale n. 8 del 2004, articolo 8, comma 3-bis, correzione della rappresentazione cartografica delle grandi aree industriali del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo", resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione, ha unilateralmente provveduto ad approvare gli ivi citati indirizzi interpretativi e applicativi di competenza delle disposizioni del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo per quanto attiene, tra l'altro, alla vigenza del vincolo paesaggistico tipizzato ed individuato della





"Fascia costiera", determinando di conseguenza e tra l'altro "... di approvare il seguente atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale primo ambito omogeneo: le aree interne ai piani delle aree e dei nuclei industriali, approvati ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 1523 del 1967 e nel D.P.R. n. 218 del 1978, che contengono previsioni di dettaglio, con articolazione in aree, specificazione delle destinazioni, indicazione dei parametri edificatori e delle condizioni per l'edificazione, non necessitanti di ulteriori atti di pianificazione, e le cui destinazioni d'uso siano riconducibili a quelle previste dalle zone urbanistiche "D" e "G" del D.A. n. 2266/U del 1983, indipendentemente dalle previsioni riportate negli strumenti urbanistici comunali, sono escluse dall'operatività del vincolo paesaggistico "fascia costiera", ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c), delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo ...";

considerato che alla suddetta DGR del 28/03/2017 risulta allegata anche la Tavola 5 – Comune di Olbia, relativa al piano consortile del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna – Gallura (DPGR

n. 109 del 13/07/1973), nell'ambito del quale ricade il progetto di cui trattasi;

considerato, pertanto, che la Regione Autonoma della Sardegna ha determinato la non vigenza del suddetto bene paesaggistico tipizzato e individuato della "Fascia costiera" nelle aree interessate dal progetto di cui trattasi, in quanto la relativa area è ricompresa in quella disciplinata dal piano consortile del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna – Gallura (DPGR n. 109 del 13/07/1973);

considerato che le previsioni di esclusione della vigenza del vincolo paesaggistico tipizzato e individuato come "Fascia costiera" di cui al comma 3 dell'art. 19, Fascia costiera. Definizione, delle NTA del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, sono pertinenti al solo medesimo bene paesaggistico tipizzato e individuato, al quale lo stesso articolo 19 si riferisce per la relativa definizione;

considerato che i provvedimenti di autorizzazione paesaggistica rilasciati nel tempo dal Comune di Olbia (cfr. Provvedimento Unico n. 104 dell'11/02/2020, cfr. *Relazione* ex art. 146, comma 7, del D.Lgs. 42/2004 del 23/12/2019; ma anche: Provvedimento Unico n. 49 del 14/03/2012, cfr. *Relazione* ex art. 146, comma 7, del D.Lgs. 42/2004 del 30/01/2012 e Autorizzazione paesaggistica di cui al prov. n. 672 del 05/10/2011, cfr. *Relazione* ex art. 146, comma 7, del D.Lgs. 42/2004 pervenuta all'allora competente Soprintendenza BAPSAE) dichiarano che il vincolo paesaggistico tipizzato e individuato come "Fascia costiera" vige, ancora il 23/12/2019, nelle aree interessate dal banchinamento originario e della sua variante di cui trattasi, contrariamente a quanto non affermato in merito nell'autorizzazione paesaggistica dello stesso Comune di Olbia prot. n. 69362 del 31/08/2009 (che cita, al contrario, il solo DM 30/11/1965 e non la sua rettifica di cui al DM 10/01/1968);

vista la dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al DM 10/01/1968 - di rettifica del DM 30/11/1965 – recante "Rettifica del decreto ministeriale 30 novembre 1965, concernente il vincolo panoramico di una zona sita nel comune di Olbia (Sassari)", il quale nelle relative premesse ha individuato "... l'opportunità di rettificare il sopracitato provvedimento del 30 novembre 1965, nel senso che dal vincolo in parola devono intendersi escluse non già la 'zona industriale e portuale del porto di Olbia e quella portuale del golfo degli Aranci' bensì 'la zona demaniale marittima compresa tra lo scalo delle Draghe e Punta Is Taulas, quella portuale banchinata del golfo di Olbia e quella portuale del golfo di Aranci";

considerato che con la Regione Autonoma della Sardegna deve essere ancora oggetto di ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione – ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 42/2004 – la dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al DM 10/01/1968, di rettifica del DM 30/11/1965, nell'ambito della quale attività - da svolgersi come copianificazione paesaggistica ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 42/2004 di cui al Protocollo d'Intesa del 19/02/2007 e del Disciplinate attuativo del 18/04/2018 - deve essere determinata anche l'allora vigente estensione della "zona demaniale marittima";

considerato che l'area oggetto di intervento è soggetta a tutela paesaggistica per legge ai sensi dell'articolo 142, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 42/2004 (contrariamente a quanto sostenuto con il Provvedimento Unico n. 104 dell'11/02/2020 a cui è allegata la *Relazione* ex art. 146, comma 7, del D.Lgs. 42/2004 del 23/12/2019) ed è costituita da una bassa linea di costa ad andamento leggermente curvilineo, composta da sabbia misto a limo, su cui insistevano precari pontili in legno, la cui installazione e uso non ha alterato nel tempo la naturale morfologia della stessa spiaggia. La costruzione del nuovo cantiere nautico ha invece

M

per i beni e le attività culturali e per il turismo
SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

previsto la totale modificazione di tale ambito naturale, con la creazione, oltre al bacino per travel lift e del nuovo capannone, anche di un ampio piazzale di circa 15.950 mq, suddiviso in due settori con

pavimentazione in "calcestruzzo architettonico" (cfr. SPA, p. 19 del testo):



(da SPA, p. 26 del testo)

considerato che la Industrie Cala Saccaia S.r.l. con lo Studio Preliminare Ambientale dichiara di aver ottenuto sul progetto originariamente presentato della nuova banchina l'autorizzazione paesaggistica "ex art. 146 e 159" del D.Lgs. 42/2004 dal Comune di Olbia – Settore Urbanistica – Ufficio per la Tutela del Paesaggio con provvedimento prot. n. 69362 del 31/08/2009 (cfr. SPA, pp. 7 e 10 del testo), il cui termine di efficacia è determinato dall'articolo 146, comma 4, del D.Lgs. 42/2004 all'epoca vigente, ovvero in cinque anni dal relativo rilascio, termine, pertanto, decorso al 2017, stante la proroga triennale dell'efficacia concessa alle autorizzazioni paesaggistiche vigenti alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63 alla G.U. 20/08/2013, n. 194), di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (cfr. in merito il parere dell'Ufficio Legislativo di questo Ministero prot. n. 13204 del 27/04/2017 rilasciato per un caso analogo alla Regione Lazio);

considerato che la Industrie Cala Saccaia S.r.l. con lo Studio Preliminare Ambientale (cfr. p. 4 del file .pdf) dichiara di aver ottenuto sul progetto precedentemente presentato della nuova banchina l'autorizzazione paesaggistica nell'ambito del Provvedimento Unico SUAP n. 49 del 14/03/2012 (autorizzazione paesaggistica del Comune di Olbia prot. n. 10023 del 29/02/2012);

considerato che la Industrie Cala Saccaia S.r.l. con lo Studio Preliminare Ambientale (cfr. p. 4 del file .pdf) dichiara di aver ottenuto sul progetto di variante per la posizione e dimensione della vasca di alaggio del nuovo banchinamento il Provvedimento Unico SUAP n. 104 dell'11/02/2020, comprensivo della autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;

considerato che nei suddetti provvedimenti di autorizzazione paesaggistica, come anche nelle relative *Relazioni tecniche illustrative* ex art. 146, comma 7, del D.Lgs. 42/2004 del Comune di Olbia (cfr. pratica pos. n. 407/09 del 30/01/2012; pratica pos. N. 407/09/UTP.4 del 23/12/2019; ma anche pratica pos. 407/09 trasmessa all'allora Soprintendenza BAPSAE in data 29/07/2011, prot. n 65672), si rappresenta un parziale e, in alcuni casi, contraddittorio profilo di tutela paesaggistica delle aree interessate dal nuovo banchinamento e cantiere nautico, per il quale profilo di tutela, per esempio, la vigenza dell'area tutelata per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 42/2004 è dichiarata come esistente (cfr. pratica del 2011) o non esistente (cfr. pratica del 2012 e 2019), ma anche nel provvedimento di autorizzazione paesaggistica del 2009 come non menzionata per la relativa considerazione;

considerato che in nessuno dei provvedimenti di autorizzazione paesaggistica rilasciati dal Comune di Olbia per l'intervento di banchinamento in atto si cita come considerati i beni paesaggistici tipizzati e

M



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO" Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it individuati dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (approvato il 05/09/2006 ed entrato in vigore il 09/09/2006) sopra descritti quali "Sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole" (nello specifico "promontorio"), ovvero, se del caso per le ragioni sopra esposte in merito (di cui non risulta alcuna verifica in merito), di "Laghi naturali, invasi artificiali, stagni, lagune" di cui all'art. 17, co. 3, rispettivamente lett. b) e g), delle NTA del medesimo Piano;

considerato, in ogni caso, che per come dichiarato nello Studio Preliminare Ambientale e negli elaborati progettuali allegati, l'intervento di realizzazione del nuovo cantiere nautico (di cui si rileva essere parti oltre il banchinamento in corso di realizzazione e la variante di cui trattasi, anche il capannone indicato come oggetto di Provvedimento Unico n. 185 del 19/03/2018 e la realizzazione di un ampio piazzale con pavimentazione in calcestruzzo) non è stato oggetto di una cumulativa verifica in sede VIA più propria;

considerato che il progetto complessivo per la realizzazione del nuovo cantiere nautico si parcellizza ancora per diverse e successive verifiche a carattere ambientale (ancor più se assai distanti nel tempo tra loro, come nel caso di cui trattasi, visto che la prima valutazione ambientale risale al 2011 e lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la valutazione preliminare del 28/05/2020, sopra citata, ha dovuto ancora comprendere nella odierna verifica di assoggettabilità a VIA anche l'escavo dell'intero specchio acqueo antistante la banchina in costruzione quale elemento di impatto significativo e negativo possibile, benché già autorizzato);

ritenuto che la suddetta verifica in sede VIA più propria a carattere cumulativo di tutti gli interventi previsti nell'area del nuovo cantiere nautico, avrebbe potuto valutare più congruamente anche l'impatto paesaggistico globale generato dalla alterazione completa della naturale area costiera ancora esistente e oggetto di tutela paesaggistica per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 42/2004, come anche per il sopra citato bene paesaggistico tipizzato e individuato di cui all'art. 17, co. 3, lett. b), delle NTA del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo:



(da SPA, p. 14 del testo)

considerato che il D.Lgs. 42/2004 definisce la tutela del paesaggio come volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime (cfr. art. 131, co. 4, primo periodo), recupero che si sarebbe dovuto rendere necessario nel caso di cui trattasi in considerazione del riconoscimento di valore operato dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo nel tratto di costa interessato dal nuovo banchinamento, visti i profili di vincolo introdotti dallo stesso strumento generale di governo del territorio nella relativa area e le cui previsioni "... non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici



dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette" (cfr. art. 145, comma 3, del D.Lgs. 42/2004) e, pertanto, anche per gli strumenti di settore relativi alla pianificazione portuale e comunale;

considerato che la presente valutazione ambientale si colloca, per quanto dichiarato dal proponente nel SPA, a valle dell'adozione del Provvedimento Unico n. 104 dell'11/02/2020, avente ad oggetto la variante progettuale di cui trattasi e, pertanto, lo stesso provvedimento di autorizzazione alla costruzione della medesima opera è stata adottato prima del pronunciamento in merito dell'Autorità competente, in difformità con quanto previsto dall'art. 29, Sistema sanzionatorio, del D.Lgs. 152/2006, il cui comma 1 stabilisce che "1. I provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge";

considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con il parere endoprocedimentale del 16/09/2020, ha ritenuto, tra l'altro, che "... Per quanto attiene gli aspetti paesaggistici l'intervento, a causa della soluzione localizzativa prescelta e dello sviluppo della banchina, determina una rilevante modifica del tratto marino interessato. Si deve inoltre osservare, che nell'annessa area di cantiere a servizio della banchina è prevista la realizzazione di un capannone di rimessaggio. A questo proposito non si può trascurare l'effetto cumulativo che i due interventi di notevoli dimensioni comporterebbero nell'ambito di costa naturale ancora esistente e nel relativo tratto marino ...";

considerato che la Industrie Cala Saccaia S.r.l. ha esplicitato che il progetto di variante di cui trattasi si fonda su motivazioni di carattere prettamente imprenditoriali (cfr. SPA, paragrafo "1. Introduzione – 1.1 Premessa", p. 2 del file .pdf) e che per tale motivo apparirebbe motivarsi la mancata individuazione di alternative al medesimo progetto presentato come già avvenuto per il progetto oggetto del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA conclusosi il 2011 (cfr. il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 694 del 15/04/2011, pp. 4-5);

considerato che non si rinviene nelle diverse procedure fin qui svolte per il nuovo cantiere nautico in costruzione la dimostrazione della non esistenza di alternative al progetto complessivo previsto, come d'altronde si sarebbe dovuto accertare ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, Componenti di paesaggio con valenza ambientale, co. 4 e 5, delle NTA del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e dall'art. 103, Sistema delle infrastrutture, Prescrizioni, co. 1, lett. b), in riferimento al sistema delle infrastrutture di cui all'art. 102 delle medesime NTA;

visto il provvedimento di esclusione dalla fase VIA più propria del progetto originario "di banchinamento asservito ad un cantiere di rimessaggio in Cala Saccaia Olbia" del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA-2011-12107 del 19/05/2011 e l'allegato parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 694 del 15/04/2011, il quale parere considera un non esaustivo quadro vincolistico e di tutela paesaggistica come gravante nell'area a seguito, anche, dell'approvazione il 05/09/2006 del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (cfr. p. 5 del suddetto parere CTVA), quadro vincolistico e di tutela invece sopra descritto più puntualmente;

vista la comunicazione alla Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia-Tempio e, per conoscenza, al SUAPE Comune di Olbia e alla Industrie Cala Saccaia S.r.l. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. m_amte.MATTM_.RU.U.5809 del 30/01/2020, con la quale si riscontra che "... sulla base della documentazione a disposizione, non si può escludere a priori che la variante non comporti impatti ambientali significativi e negativi ...", con il conseguente obbligo, ai sensi di quanto disposto dall'Allegato II-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 (cfr. punto 2.b e 2.h), che le opere ivi citate vadano sottoposte a verifiche di assoggettabilità a VIA di competenza statale;

vista la comunicazione al proponente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. m_amte.MATTM_.RU.U.39353 del 28/05/2020, relativa agli esiti della valutazione preliminare

M

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO" Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

svolta sul progetto di cui trattasi ai sensi dell'art. 6, co. 9, del D.Lgs. 152/2006, sulla base dei documenti presentati dalla Industrie Cala Saccaia S.r.l. (consultati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), con l'allegata "Nota Tecnica" prot. n. m_amte.MATTM_.RU.U.35608 del 18/05/2020, prescrivendo che il progetto di cui trattasi debba essere "opportunamente valutato nell'ambito di una procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA";

ritenuto che la presente procedura di verifica di assoggettabilità a VIA non ha potuto escludere potenziali impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale di cui alla Parte III del D.Lgs. 42/2004 e del paesaggio, in quanto lo Studio Preliminare Ambientale e gli elaborati ad esso allegati (come resi disponibili sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) non hanno adeguatamente considerato e rappresentato tutti gli impatti significativi e negativi generati dalle opere in progetto rispetto ai valori paesaggistici oggetto di tutela per legge ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 42/2004 e delle disposizioni del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, d'altronde apparendo di non aver adeguatamente considerato gli stessi livelli come gravanti nelle aree interessate dal presente progetto e in quella più ampia del nuovo cantiere nautico previsto;

considerato che la *Relazione paesaggistica* (cfr. All. 2 e All. 7, resa disponibile sul sito web dell'Autorità competente il 20/05/2020) presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il procedimento di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, co. 9, del D.Lgs. 42/2004 (ID VIP 5219) non fornisce alcuna verifica in merito alla conformità delle opere previste e la natura del quadro vincolistico e di tutela paesaggistica delle aree interessare;

considerato che, con la nota prot. n. m_amte.MATTM_.RU.U.62102 del 06/08/2020 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stata acquisita copia dell'istanza presentata dal proponente allo stesso Ministero e che dalla lettura della stessa istanza non risulta che la Industrie Cala Saccaia S.r.l. abbia chiesto in ogni caso la specificazione nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di condizioni ambientali vincolanti relative alle caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi;

considerato tutto quanto sopra esposto a riguardo della necessità che l'alterazione in atto del tratto di costa, soggetta a tutela paesaggistica per legge e ai sensi del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, debba essere oggetto di una cumulativa e più pertinente valutazione ambientale nell'ambito di un procedimento VIA più proprio, anche al fine di individuare le più adeguate forme di utilizzo e mitigazione degli impatti significativi e negativi sulla medesima area, tali da consentire la conservazione dei valori paesaggistici riconosciuti e oggetto delle disposizioni di tutela del medesimo Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo;

visto quanto stabilito dall'Allegato IV-bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006 per i "Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19" del medesimo decreto legislativo, il quale al comma 5 prevede, anche, che "Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi";

considerato che la verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto è "... la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda ..." del D.Lgs. 152/2006, così come modificato all'articolo 5, comma 1, lett. m), dal D.Lgs. 104/2017 (art. 2, comma 1);

visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (convertito, con modificazioni, con legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata in G.U.R.I. - Serie Generale n. 228 del 14/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 33) il cui articolo 50, Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale, comma 1, lett. f), ha modificato integralmente l'art. 19, Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, del D.Lgs. 152/2006, stabilendo, tuttavia, con il successivo comma 3 del medesimo articolo 50, che la relativa nuova disposizione





si applica "... alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" e, pertanto, non al presente procedimento;

considerato che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva ai sensi dell'articolo 143 del D.Lgs. 42/2004 il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore;

considerato che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del 16 aprile 2008 ha approvato l'elenco del *Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari* definiti dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (Norme tecniche di attuazione, articoli

48 e 51);

considerato che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/1 del 10/10/2014 ha unilateralmente revocato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/2 del 25/10/2013 di approvazione preliminare del Piano paesaggistico regionale e contemporaneamente approvato unilateralmente il "Repertorio del Mosaico, aggiornato al 3 ottobre 2014", disponendone la pubblicazione sul BURAS, avvenuta nel relativo Supplemento Ordinario n. 54 al n. 51 del 23/10/2014;

considerato che nella suddetta Deliberazione n. 39/1 si specifica "... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 al

BURAS n. 17 del 20 maggio 2008 ...";

considerato che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 del 29/12/2016, recante "Approvazione aggiornamento al 30 settembre 2016 del Mosaico dei beni paesaggistici e beni identitari" (cosiddetto Repertorio del Mosaico 2016), resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione il 18/01/2017, ha unilateralmente approvato il "Repertorio del Mosaico, aggiornato al 30 settembre 2016", disponendone la pubblicazione sul BURAS;

considerato che nella suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 si delibera "... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/1 del 10 ottobre 2014 e pubblicato sul supplemento straordinario

n. 54 al BURAS n. 51 del 23 ottobre 2014 ...";

considerato che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 dell'11/04/2017, la Regione Autonoma della Sardegna ha unilateralmente approvato un *addendum* al *Repertorio del Mosaico 2016* per quanto riguarda i risultati di alcune copianificazioni paesaggistiche attuate dal 01/10/2016 al 31/03/2017 per l'adeguamento degli strumenti urbanistici locali al Piano paesaggistico regionale;

considerato che il livello vincolistico delle aree interessate dal progetto è stato oggetto di verifica anche da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere

endoprocedimentale del 16/09/2020 sopra integralmente riportato;

considerato il contributo istruttorio del Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, del 16/09/2020, sopra integralmente riportato;

sentito il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP;

esaminato lo Studio Preliminare Ambientale presentato dal proponente e l'allegata documentazione tecnica come resi disponibili sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

considerata la documentazione trasmessa dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il proprio parere endoprocedimentale del 16/09/2020, non già resa disponibile sul sito web dedicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, come invece in parte dichiarato dal proponente (cfr. SPA) essere stata trasmessa in allegato alla propria istanza del 27/07/2020;

visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;





vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

visto il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali";

visto il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019 e convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004;

visto il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, in. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

visto quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016);

visto il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei conti al numero 1-2971 del 30/08/2019;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", in particolare, il vigente articolo 19;

questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per quanto di competenza di questo Ministero e per le motivazioni sopra esposte nelle presenti osservazioni come riconducibili ai contenuti dell'Allegato V della Parte II del D.Lgs. 152/2006 – ancor più in particolare per le caratteristiche del progetto proposto e del territorio interessato; considerato il parere endoprocedimentale espresso con nota prot. n. 8844 del 16/09/2020 dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio; acquisito il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP; ritiene di dover chiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in esito alla verifica degli impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sul patrimonio culturale ed il paesaggio di cui alla Parte III del D.Lgs. 42/2004, la pronuncia positiva in merito all'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in argomento con il conseguente assoggettamento alla fase VIA più propria del progetto di cui trattasi.



Si rimane in attesa delle determinazioni in merito di codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente in sede statale.

Resta fermo, per quanto di competenza di questo Ministero in materia di tutela del patrimonio culturale archeologico di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 e la prevenzione del relativo rischio, che la **Industrie Cala Saccaia S.r.l.** deve comunicare alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, l'inizio delle attività relative all'escavazione subacquea dello specchio acqueo antistante il nuovo banchinamento e il bacino per il travel lift, al fine di consentire al personale della stessa Soprintendenza di effettuare i necessari controlli durante le lavorazioni previste.

Si rimane in attesa di una cortese e urgente assicurazione da parte della **Industrie Cala Saccaia S.r.l.** del recepimento della suddetta prescrizione di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Il Responsabile del Procedimento UQTT n. 1 - Arch. Piero Aebischer

06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)

Il Dirigente del Servizio Arch. Roberto Banchini

> IL DIRETTORE GENERALE (Arch Federica CALLONI)